

DELIBERAZIONE N. 11

OGGETTO: piano triennale del fabbisogno di personale 2022 – 2024.

L'anno duemilaventuno il giorno 20 del mese di dicembre;

IL PRESIDENTE NAZIONALE

VISTO l'articolo n. 8, comma 3., lett. d), dello Statuto Nazionale della LILT che disciplina le funzioni del Presidente Nazionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale n. 16 del 21 settembre 2018 concernente il "Piano Triennale del fabbisogno di personale 2019-2021";

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, recante "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

CONSIDERATO, altresì, che detto provvedimento prevede – in materia di acquisizione e gestione delle risorse umane – una programmazione triennale del fabbisogno di personale di ciascuna Pubblica Amministrazione, quale atto "dinamico" – da aggiornarsi annualmente – e comunque compatibile con le disponibilità finanziarie di bilancio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale n. 2 del 29 gennaio 2021 con la quale è stata ratificata la deliberazione presidenziale n. 1 del 29 gennaio 2021 con la quale è stato adottato il Piano della performance 2021-2023;

VISTO l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale, al comma 1, stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui le amministrazioni, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui "Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità";

VISTO l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le assunzioni sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

VISTA la circolare n. 11786 del 22/2/2011, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito istruzioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale;

VISTA la disposizione transitoria dell'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017, secondo cui il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1148, lett. d) che ha modificato l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.11, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2018 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2018;

VISTO l'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui, fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie;

VISTE le circolari MEF-RGS n. 33 del 20 dicembre 2017 e n. 14 del 23 marzo 2018 recanti indicazioni, per gli enti pubblici non economici, fra gli altri, in tema di assunzioni a tempo indeterminato;

VISTA la vigente dotazione organica di questo Ente Pubblico, approvata con decreto del Presidente del Consiglio Ministri in data 22 gennaio 2013. Tabella n. 32;

ACCERTATA la attuale carenza di personale rispetto alla citata dotazione organica, come derivante dalle cessazioni di n. 4 unità di personale, intervenute nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2021, riguardanti l'area B1, l'area B3, l'area C1 e l'area C2;

TENUTO CONTO che le predette cessazioni allo stato intervenute, afferiscono a carenze negli uffici di questa Amministrazione che fanno riferimento a professionalità preposte alla trattazione di ambiti di attività gestionale non procrastinabili;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere alla programmazione triennale 2022-24 del fabbisogno di personale, per finalità di buon andamento dell'amministrazione - al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa in linea con la vigente normativa sulla materia - come da piano allegato parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO CHE il presente piano, relativo al periodo 2022-2024, aggiorna il precedente piano triennale dei fabbisogni del personale, relativo al periodo 2019-2021 adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale della LILT con le rispettive delibere n. 16 del 21 settembre 2018 e delibera n. 8 del 18 aprile 2019, ai sensi degli art. 6 e 6 ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificati dall'art. 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e le relative note integrative, nonché le richieste di autorizzazione all'avvio di procedure concorsuali e di assunzione e approvato con DPCM del 20 giugno 2019 registrato dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2019 Reg.ne 1588.

VISTO il quadro normativo di riferimento, da cui si traggono le coordinate ed i vincoli entro i quali il presente piano potrà esplicare i suoi effetti, è dettato da:

- art. 3, comma 1 del D.L. n. 90/2014 (turn over);
- artt. 4, 6 e 20 e 22 del D.lgs. n. 75/2017;
- art. 1, comma 399, della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- art. 3 della L. n. 56/2019 recante misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione;
- art. 1 co. 147, 148 e 149 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

CON RIFERIMENTO ai sopra citati provvedimenti e in linea con quanto programmato anche nel precedente Piano dei fabbisogni di personale, nel corso del triennio interessato dal presente piano si programmano le seguenti azioni:

1. nuove assunzioni nei limiti delle risorse assunzionali previste a legislazione vigente, previa richiesta di ulteriori provvedimenti autorizzatori; in tale ambito saranno altresì riservate alcune posizioni di lavoro al personale interno di ruolo, ai sensi dell'art. 22, comma 15 del d.lgs. n. 75/2017, come modificato dall'art. 1, comma 1 ter del D.L. n. 162/2019 (Milleproroghe 2020);
2. processi di mobilità esterna per il trasferimento nei ruoli dell'Agenzia del personale attualmente in servizio in posizione di comando;
3. acquisizione di ulteriori unità in comando da altre amministrazioni.
 - avviare le procedure di assunzione di una unità part-time – area B – a valere sul 25% dei costi annuali sostenuti, relativi ai dipendenti cessati dal servizio negli anni precedenti il 2018 – come da tavola 3. Resta inteso che nel calcolo non viene considerato il costo del profilo dell'area C cessato nell'anno 2015, in quanto transitato per mobilità presso altro Ente Pubblico, autorizzata con DPCM 20 giugno 2019 tabella 10 con totali oneri previsti di spesa per €. 13.945,88 ed una disponibilità di €. 1.150,92;
 - dare corso a n. 4 nuove assunzioni – previo espletamento delle procedure relative alla copertura di n. 2 posti Area C (1 profilo socio-sanitario e n.1 profilo amministrativo, e n. 2 posti in area B, profilo amministrativo).

PRESO ATTO che – allo stato – i limiti per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato sono quelli indicati nella successiva tavola 6. In sede di aggiornamento annuale del piano sarà valutata la possibilità di formulare, in base a sopraggiunti fabbisogni ed alle cessazioni eventualmente verificatesi, richiesta di nuove autorizzazioni ad assumere.

Nuove assunzioni

Anno 2022 - 2024

Il DPCM 20 giugno 2019 all'art 10 autorizza La Lega Italiana lotta ai tumori ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non dirigenziale, sul cumulo delle risorse da cessazione 2016 – budget 2017 e 2017 – budget 2018 di personale non dirigenziale, come da Tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante dello stesso provvedimento.

- a) una unità (100%) di area C, profilo amministrativo – a seguito della cessazione di una unità di Area C per raggiunti limiti di età – per il rafforzamento nell'Area Funzionale n. 4 "Socio sanitaria e scientifica", preferibilmente individuando professionalità polivalente in materia.
- b) una unità di area C, profilo amministrativo – a seguito della cessazione di una unità di Area C per trasferimento presso altra Amministrazione Pubblica – per il rafforzamento nell'Area Funzionale n. 2 "Convenzioni, appalti e comunicazione", preferibilmente individuando professionalità polivalente in materia;
- c) una unità (100%) di Area B (B3) per cessazione volontaria da destinare all'Area Funzionale n.3 "Affari Generali e del Personale", preferibilmente individuando professionalità polivalente in materia;
- d) una unità (100%) di Area B (B1), profilo amministrativo, per il rafforzamento nell'Area Funzionale n. 1 "Amministrazione/contabilità e gestione economica del personale".

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori n.535 del 20 dicembre con il quale viene approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2022 – 2024;

INFORMATE le organizzazioni sindacali in merito all'allegato piano del fabbisogno di personale 2022 - 2024;

Per tutto quanto in premessa;

**DELIBERA
all'unanimità**

per le motivazioni sopra argomentate:

- di approvare il "Piano Triennale del fabbisogno di personale della Sede Centrale LILT 2022-2024", come da documento allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto, che per le assunzioni previste in detto piano si procederà alla richiesta di autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - e al Ministero della economia e finanza, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
- di pubblicare entro trenta giorni dalla data odierna il presente provvedimento sul sito "Amministrazione trasparente", nelle parti di interesse, e nel SICO.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Francesco Schittulli

